

 P.IVA 01536590233	 P.IVA. 00659900237	 P.IVA 00457160232	<p>CENTRALE UNICA di COMMITTENZA <i>Comuni Oppeano - Casaleone – Isola della Scala</i> <i>Provincia di Verona</i></p> <p><i>Sede: Piazza G. Altichieri n. 1 – 37050 Oppeano (VR)</i> <i>e-mail: segreteria@comune.oppeano.vr.it</i></p>
--	---	--	--

Prot. n.

Oppeano, 14 agosto 2018

Alle Ditte sorteggiate

Trasmessa a mezzo pec

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI VIA SORIO IN FRAZIONE CA' DEGLI OPPI, DENOMINATO "PUA SORIO". CIG 75813518C1- CUP H37B18000020002. INVITO A PRESENTARE OFFERTA.

In esecuzione della Determinazione n. 370 del 14.08.2018 la C.U.C Oppeano, Casaleone, Isola della Scala, per conto del Comune di Oppeano intende affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione dei **LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI VIA SORIO IN FRAZIONE CA' DEGLI OPPI, DENOMINATO "PUA SORIO"**.

Codesta ditta è invitata a presentare la migliore offerta per l'affidamento dei lavori secondo le modalità, i patti, le condizioni e le prescrizioni per la partecipazione alla procedura selettiva e per l'esecuzione dei lavori che sono contenute nella presente lettera d'invito e negli elaborati progettuali.

STAZIONE APPALTANTE

CENTRALE UNICA di COMMITTENZA Comune di Oppeano, Casaleone e Isola della Scala

Per conto di: COMUNE DI OPPEANO - Piazza G. Altichieri 1, 37050 Oppeano (VR)

Pec: oppeano.vr@cert.ip-veneto.net - sito web: www.comune.oppeano.vr.it.

Telefono: Ufficio Gare e Contratti – 045.7139249 – e-mail: segreteria@comune.oppeano.vr.it

Telefono: Ufficio Lavori Pubblici – 045.7139223 – e-mail: lavoripubblici@comune.oppeano.vr.it

Responsabile del procedimento: Il responsabile del procedimento è l'Ing. Giovanni Spimpolo, responsabile dell'UTC LL.PP., tel. 045.7139215, e -mail: lavoripubblici@comune.oppeano.vr.it

Il responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Chiara Mazzocco, responsabile della C.U.C.

Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta all'Ufficio Gare e Contratti del Comune di Oppeano, tel. 0457139249, indirizzo mail: segreteria@comune.oppeano.vr.it

Il sopralluogo NON è obbligatorio. Gli operatori economici che intendano prendere visione dei luoghi, dovranno concordare un appuntamento telefonico con l'UTC LL.PP. al n. tel. 045.7139223 - 219.

In ogni caso gli operatori economici dovranno provvedere a ritirare l'originale della lista delle categorie di lavorazioni e forniture, presso il Comune di Oppeano, Ufficio Tecnico LL.PP., nei giorni e orari di apertura al pubblico.

OGGETTO DELL'APPALTO: lavori di realizzazione opere di completamento del piano di lottizzazione di via Sorio in frazione Ca' degli Oppi, denominato "PUA Sorio".

CIG 75813518C1 - CUP H37B18000020002

L'appalto prevede il completamento delle opere di urbanizzazione relative alla realizzazione delle aree a verde e delle aree adibite al percorso ciclopedonale adiacente la strada di accesso di via Sorio.

Il contratto è stipulato a misura.

IMPORTO: Importo complessivo dei lavori in appalto è di € 132.407,78 di cui € 3.856,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA nelle misure di legge (22% sulle spese tecniche; 10% sui lavori). Incidenza manodopera € 35.788,85.

Importo a base di gara € 128.551,28, IVA esclusa.

NATURA E CATEGORIA DELLE PRESTAZIONI

Lavorazione	Categoria	Qualificazione obbligatoria	Importo lavori (al netto degli oneri per la sicurezza)	Incidenza %
Edifici civili e industriali	OG1	SI	€ 66.102,50	51,42
Verde e arredo urbano	OS24	SI	€ 59.552,61	46,33
Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua (pubblica illuminazione)	OG10	SI	€ 2.896,17	2,25

DURATA

La durata dei lavori è fissata in n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi. Il termine decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare gli operatori economici elencati all'art. 45, comma 2 del Codice, che siano stati invitati, per iscritto, dalla C.U.C. Oppeano, Casaleone, Isola della Scala.

L'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, consorziati, aggregati in quanto aderenti al contratto di rete o al GEIE (art. 48, comma 11 del Codice).

E' sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l'operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48, comma 7 del Codice); i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45, comma 2 lett. b) del Codice), indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma. Lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l'esecuzione da un consorzio stabile.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Gli operatori economici invitati devono essere in possesso dei requisiti minimi sotto elencati, dichiarati al momento della manifestazione di interesse:

A) Requisiti di ordine generale:

- inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

B) Requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione per attività inerente l'oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016).

C) Requisiti di qualificazione:

- possesso della **qualificazione SOA** per le lavorazioni riferibili alla **categoria prevalente OG1 - classifica 1^a o in alternativa** dei **requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010** e s.m.i., trattandosi di categoria a qualificazione obbligatoria di importo inferiore a 150.000 Euro;
- possesso della **qualificazione SOA** per le lavorazioni riferibili alle **categorie scorporabili OS24 e OG10 - classifica 1^a o in alternativa** dei **requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010** e s.m.i., trattandosi di categoria a qualificazione obbligatoria di importo inferiore a 150.000 Euro.

Pertanto qualora l'operatore economico non sia in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1 e/o nelle categorie scorporabili OS24 e OG10, lo stesso dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010:

- a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della Lettera di Invito della presente gara non inferiore all'importo dei lavori relativi alla categoria per la quale non si possiede l'attestazione di qualificazione SOA;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori della categoria per la quale non si possiede l'attestazione SOA eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della Lettera di Invito della presente gara; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio.

In alternativa il concorrente può sempre costituire RTI verticale o acquisire la qualificazione mancante con ricorso all'Istituto dell'Avvalimento.

AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi dei requisiti di altro soggetto ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, attenendosi alle disposizioni ivi previste. In caso di avvalimento, i requisiti sopra indicati alle lettere A) e B), devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II^ del DGUE, e produrre la documentazione prevista dal citato art. 89.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino ai singoli lotti sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento

RAGGRUPPAMENTI

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi (art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016) i requisiti generali e i requisiti di idoneità devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate.

I requisiti tecnico-professionali di qualificazione devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso ad ogni modo, in misura maggioritaria dalla mandataria.

Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatarario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo(art. 48, comma 6 del Codice).

Nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi di cooperative di produzione e lavoro e di imprese artigiane e i consorzi stabili) del D. Lgs. 50/2016, i requisiti generali ed i requisiti di idoneità devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti tecnico-professionali di qualificazione, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 50/2016, devono essere

posseduti:

- a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l'eventuale **subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo** del contratto di lavori.

Ai sensi del comma 4 del d.lgs. 50/2016 l'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi in appalto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di gara in oggetto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti e di servizi e forniture che si intende appaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

L'operatore economico, all'atto dell'offerta, deve compilare l'apposita Sezione D della Parte II^ "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del DGUE, indicando i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo.

Si precisa che:

- la categoria **OG10** è interamente subappaltabile.
- la categoria **OS24**, non è subappaltabile per intero in quanto superiore al 30% dell'importo complessivo dell'appalto. Trattandosi di categoria a qualificazione obbligatoria il concorrente che non possieda qualificazione specifica può costituire un **raggruppamento** di tipo **verticale** con uno o più operatori economici in possesso di adeguata qualificazione o stipulare un contratto di **avvalimento**, con uno o più operatori economici in possesso di adeguata qualificazione.

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara e precisamente dell'importo di **€ 2.571,03**.
E possibile l'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Oppeano; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria Comunale del Comune di Oppeano – Credito Valtellinese (IBAN IT41Y 05216 59770 000000011926),

indicando come causale: “*garanzia provvisoria per lavori di completamento del piano di lottizzazione di via Sorio*”

- c. fideiussione bancaria o assicurativa, a favore del Comune di Oppeano, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice, adottato con D.M. 19 gennaio 2018 n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 3) avere validità di almeno 180 giorni, decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- 4) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 5) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Non è previsto il versamento della contribuzione ANAC (Delibera ANAC n.1300/2017).

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara come previsto dall'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari.

Qualora ricorrano i presupposti di legge, si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8 del citato D.Lgs. 50/2016, previo sorteggio in sede di gara di uno dei metodi indicati al comma 2 del medesimo articolo.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico, **a pena di esclusione**, dovrà essere sigillato (in modo tale da impedire che il plico possa essere aperto senza che ne resti traccia visibile) e controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, **a pena di esclusione** entro il termine perentorio delle **ore 9.30 del giorno 30.08.2018**, **al seguente indirizzo: Comune di Oppeano, Piazza G. Altchieri 1 – 37050 Oppeano (VR)**.

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, presso l'ufficio protocollo del Comune di Oppeano, che ne rilascerà apposita ricevuta. L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.

Oltre detto termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Il plico dovrà riportare all'esterno il nominativo o la ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura **"C.U.C. lavori di completamento del piano di lottizzazione di via Sorio"** e, all'interno, dovrà contenere la **busta n. A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, **busta n. B "OFFERTA ECONOMICA"** anch'esse chiuse e sigillate, riportanti la dicitura dell'oggetto di gara.

La mancata sigillatura delle buste "A" e "B" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Il DGUE deve essere prodotto su supporto informatico, firmato digitalmente.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente

specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

La mancata separazione della documentazione amministrativa dall'offerta economica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituiranno **causa di esclusione**.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione.**

CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'**allegato A** predisposto dalla Stazione Appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni integrative ivi indicate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta, a pena di esclusione:

- nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante o da un procuratore.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

B. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente, a pena di esclusione, compila il **DGUE** di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito internet: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>, o utilizzando il modello editabile **Allegato B**.

La trasmissione del DGUE deve avvenire su supporto informatico, firmato digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso, va allegata oltre alla copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, copia conforme all'originale della relativa procura notarile.

Il DGUE deve essere compilato come segue, seguendo le istruzioni fornite dal DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016:

➤ **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

➤ **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'AVVALIMENTO si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- a) **un DGUE distinto firmato digitalmente dall'ausiliaria, e prodotto su supporto informatico**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- e) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al SUBAPPALTO si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

In mancanza di tale indicazione il subappalto non sarà autorizzato.

➤ **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

➤ **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dal disciplinare barrando direttamente la sezione "Indicazione globale per tutti i criteri di selezione" e compilando la sezione A.

➤ **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, separatamente dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Le attestazioni del DGUE parte III, sez. A e D, relative ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del codice, sono dichiarate dal Legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente e sono riferite, per la sez. A (motivi legali a condanne penali) ai seguenti soggetti: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di

direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalla società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Per la sez. D (motivi legali alla normativa antimafia) sono riferite a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs 159/2011.

Le attestazioni del DGUE parte III, Sez. A, relative al requisito di cui all'art. 80, comma 1, del codice devono essere rese dal Legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente anche riferendosi ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando.

In tali casi l'esclusione non opera, qualora l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata posta in essere dal soggetto cessato.

Qualora il Legale Rappresentante non sia nella condizione di rendere la richiesta attestazione (parte III Sez. A e D) per alcuni dei soggetti sopra individuati (art. 4 e 5), questa può essere resa dagli stessi personalmente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 in aggiunta al modello DGUE;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche agli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che hanno ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

C. GARANZIA PROVVISORIA come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara e precisamente dell'importo di € 2.571,03.

L'importo della garanzia può essere ridotto secondo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

La garanzia deve essere prestata secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.

D. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

E. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

F. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

G. Copia dell'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche coerenti con la natura dei lavori da assumere (**OG1 – OS24 – OG10**).

Per le categorie (prevalente e/o scorporabili) per le quali l'operatore economico non è in possesso di attestazione di qualificazione SOA, ma risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR n. 207/2010, lo stesso dovrà compilare la **DICHIARAZIONE (allegato A1)**;

H. (eventuale) nel caso in cui l'operatore economico abbia dichiarato nel DGUE di voler usufruire dell'**AVVALIMENTO**, il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà presentare la documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, come specificato nel presente disciplinare.

L. (eventuale) ai fini meramente collaborativi, con l'obiettivo di concludere il procedimento di aggiudicazione in tempi più rapidi, nel caso in cui il concorrente non sia in possesso di attestazione SOA, potrà essere altresì allegata la **documentazione a comprova delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010**.

M. (eventuale) in caso di **raggruppamenti temporanei di imprese**, il concorrente dovrà presentare, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- in caso di **raggruppamenti temporanei di imprese se già formalmente costituiti**: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata ovvero procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico, contenente l'indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo. È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica;
- in caso di **raggruppamenti temporanei di imprese se non ancora costituiti**: specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La predetta dichiarazione deve contenere l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo R.T.I.;
- **nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti**, originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo, e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;
- **nel caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane**, copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio, indicante le imprese consorziate, e dichiarazione indicante il consorziato per il quale il consorzio concorre alla gara (qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, s'intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio);

CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA

La busta "B – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) **lista delle categorie di lavorazioni e forniture** previste per l'esecuzione dei lavori, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo nonché i prezzi unitari offerti;
- b) **dichiarazione** (utilizzando preferibilmente l'**allegato C**) contenente ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, il costo stimato per la "sicurezza aziendale" e i propri costi della manodopera, espressi in cifre ed in lettere.

Si puntualizza che il concorrente dovrà presentare **l'originale** della **lista delle categorie di lavorazioni e forniture** previste per l'esecuzione dei lavori, **vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento**, completata in ogni sua parte determinando il prezzo complessivo ed i prezzi unitari offerti.

L'originale della lista delle categorie di lavorazioni e forniture dovrà essere ritirata presso il Comune di Oppeano, Ufficio Tecnico LL.PP., nei giorni e orari di apertura al pubblico (martedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00 – giovedì dalle 9.00 alle 12.30).

Il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Resta inteso che il prezzo complessivo finale in calce alla lista delle categorie non dovrà complessivamente superare l'importo delle lavorazioni poste a base di gara e soggette a ribasso.

Si precisa che saranno escluse dalla valutazione le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative.

La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente (nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno raggruppamento, aggregazione o consorzio) o da suo procuratore e le singole pagine non possono presentare correzioni che non siano da lui stesso, ad una ad una espressamente sottoscritte per conferma.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

La stazione appaltante, **prima dell'aggiudicazione procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario** tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma del prezzo complessivo offerto. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

La lista non può presentare **correzioni** che non siano confermate e sottoscritte dallo stesso concorrente.

L'offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

PROCEDURA DI GARA

La gara si svolgerà in seduta pubblica alle **ore 10.00 del giorno 30.08.2018** presso la sede municipale del Comune di Oppeano (Ente capofila C.U.C.).

Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i delegati, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con provvedimento specifico dello scrivente.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, dandone comunicazione a tutti i concorrenti.

L'esito della procedura verrà comunicato a mezzo pec a tutti i concorrenti.

La commissione provvederà, innanzitutto ad individuare il metodo da adottare per il calcolo dell'anomalia, tramite sorteggio tra i cinque previsti dall'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (si precisa che tale procedura, è applicabile solo laddove le offerte ammesse siano almeno cinque (art. 97 comma 3 bis d.lgs. 50/2016).

Successivamente verrà verificata l'integrità dei plichi pervenuti, la conformità e la completezza della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, rispetto alle prescrizioni del presente invito, escludendo, eventualmente, dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e dalle altre disposizioni di legge vigenti o attivando il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, sospendendo la seduta ed assegnando ai destinatari un termine per la regolarizzazione.

Procederà quindi all'apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, dando lettura del prezzo complessivo e del ribasso offerto e applicando il metodo sorteggiato, verrà individuata la soglia di anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione (o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale) formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D. Lgs. 50/2016; comunque, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, la C.U.C. si riserva la decisione di non appaltare qualora nessuna offerta venga ritenuta dall'Ente committente conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica

del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta mentre l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all'art. 32, comma 8, del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice, non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, da registrare in caso d'uso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la C.U.C. motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel Capitolato d'appalto e gli altri elaborati di progetto, nel presente disciplinare e suoi allegati, approvati con determinazione della C.U.C.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Si rinvia inoltre alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

- Per quanto non previsto nel presente invito si rimanda al Capitolato speciale d'appalto, agli elaborati progettuali e alle leggi e regolamenti in materia. In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni del capitolato e quelle del presente invito, prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo, per quanto riguarda gli aspetti legati alla procedura di gara.
- L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a dare immediato inizio ai lavori anche in pendenza di contratto;

- Il contratto d'appalto avrà la forma di atto pubblico amministrativo sottoscritto dalle parti, con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice della Amministrazione Digitale (C.A.D.)
- L'impresa appaltatrice deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136, modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
- L'impresa appaltatrice deve impegnarsi a dare compiuta applicazione alle clausole e condizioni recate dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture", sottoscritto a Venezia il 23.07.2014 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l'ANCI Veneto e l'URP del Veneto, che ripropone, con gli opportuni aggiornamenti e integrazioni, i contenuti del Protocollo d'intesa siglato il 09.01.2012, al quale questo Comune ha aderito ufficialmente con D.G.C. n. 103 del 12.09.2017;
- L'impresa appaltatrice deve impegnarsi a dare compiuta applicazione alle clausole indicate del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 15.07.2014 tra A.N.A.C. e il Ministero dell'Interno per la "Prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa";
- L'impresa appaltatrice deve impegnarsi a rispettare le disposizioni del Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oppeano con D.G.C. n. 207 del 02.10.2014 successivamente integrato con D.G.C. n. 9 del 29.01.2015 e D.G.C. n. 13 del 28.01.2016 e verificato lo stato di attuazione con D.G.C. n. 17 del 31.01.2017 e con la D.G.C. n. 16 del 30.01.2018.
- Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, tel. 041-2403911, fax 041-2403940/41, indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it, con le modalità ed entro i termini previsti dalle attuali disposizioni legislative.

Il Responsabile della C.U.C.
f.to dott.ssa Chiara Mazzocco

Allegati:

- All. A – istanza di partecipazione
- All. A1 – dichiarazione requisiti art. 90
- All. B - DGUE
- All. C – dichiarazione offerta economica